

e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f*), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 118 «Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001»;

Vista la comunicazione in data 18 giugno 2014 del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con cui si conferma la validità della lista relativa all'anno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi

Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2014/2015.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il Ministro: GIANNINI

14A06664

MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 24 luglio 2014.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla salute dott. Vito De Filippo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme ge-



nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'on. Beatrice Lorenzin è stata nominata Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con cui il dott. Vito De Filippo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute dott. Vito De Filippo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

- a) alle competenze in materia di termalismo;
- b) alla materia della sanità pubblica veterinaria;
- c) alle competenze in materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;
- d) alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;
- e) alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- f) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali;
- g) alle competenze in materia di malattie rare.

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo firma i relativi atti e provvedimenti, inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo è delegata:

- a) la partecipazione alle Conferenze unificate, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;
- b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;
- c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

- a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del Segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
- b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
- c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
- d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 d.lgs. n. 150 del 2009;
- e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;



f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avvocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3262.

14A06649

DECRETO 25 luglio 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva thiencarbazono.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiencarbazono sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva thiencarbazono è stata approvata con il regolamento (UE) n. 145/2014 della Commissione, fino al 30 giugno 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 145/2014, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiencarbazono, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)

